

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

N. 1

OGGETTO: ARTICOLO 1, COMMA 867 LEGGE 145/2018 – AMMONTARE COMPLESSIVO DELLO STOCK DI DEBITI COMMERCIALI RESIDUI SCADUTI E NON PAGATI AL 31.12.2023 E TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI. PRESA D'ATTO

L'anno duemilaventiquattro addì ventiquattro del mese di gennaio alle ore 17:00 nella Sala consiliare del Comune di Savigliano.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta dell'Unione.

Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	PORTERA Antonello	X	
2.	ALBERIONE Giorgio	X	
3.	BARBERO Roberta	X	

Con l'intervento e l'opera del Segretario Generale: Carmelo Mario BACCHETTA.

Il dott. PORTERA Antonello nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Su relazione del Presidente

Premesso che:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali";
- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che "entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:
 - 1) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - 2) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - 3) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - 4) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.;
- l'articolo 1, comma 862 dispone che le misure di cui al di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864 "non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio". Sancisce inoltre che "le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."
- Lo stesso articolo 1, comma 862 sancisce inoltre che sono oggetto di accantonamento "gli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione";
- L'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, "le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.";

Rilevato che alla data del 31/12/2023 in base alle risultanze contabili risulta la situazione seguente:

- ammontare del debito scaduto e non pagato al 31/12/2023: € 0,00
- note di credito da scontare su fatture o in attesa di pagamento da parte dei fornitori: € 0,00 (l'importo è indicato al netto dell'IVA)
- indice annuale di tempestività dei pagamenti : - 11,45

Preso atto che le risultanze contabili di cui al punto precedente sono allineate con i valori contenuti nella Piattaforma dei Crediti Commerciali;

Richiamati:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto dell'Unione;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal responsabile del servizio competente;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- di dare atto che alla data del 31/12/2023 in base alle risultanze contabili risulta la situazione seguente:
 - ammontare del debito scaduto e non pagato al 31/12/2023: € 0,00
 - note di credito da scontare su fatture o in attesa di pagamento da parte dei fornitori: € 0,00 (l'importo è indicato al netto dell'IVA)
 - indice annuale di tempestività dei pagamenti : - 11,45
- di dare atto che le risultanze di cui al punto precedenti sono state comunicate dai Servizi Finanziari alla Ragioneria generale dello Stato attraverso l'apposita piattaforma;
- di dare atto che, viste le risultanze contabili di cui al punto precedente, l'Unione Terre della Pianura non è tenuto ad effettuare un accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali, secondo quanto previsto dalla normativa riepilogata in premessa.

Successivamente, con separata votazione unanime e palese, stante l'urgenza dell'attuazione dei provvedimenti consequenziali, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs n° 267/2000.

IL PRESIDENTE
PORTERA Antonello

(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Carmelo Mario BACCHETTA

(Firmato Digitalmente)